REGOLAMENTO SULL'IMPEGNO DIDATTICO DEI PROFESSORI E RICERCATORI

(EMANATO CON DECRETO RETTORALE N. 45 DEL 18 NOVEMBRE 2022)

Art. 1 – Premessa

- 1. II presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6, co. 1, 2, 3 e 7 e dell'art. 9 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 1'impegno didattico dei professori e ricercatori dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno
- 2. Esso disciplina in particolare 1'impegno orario annuo, il regime di tempo pieno/definito, le modalità per la verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti, le situazioni di incompatibilità, le modalità per 1'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, la stipula di convenzioni con altri Atenei.

SEZIONE PRIMA — IMPEGNO DIDATTICO DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI

Art. 2 - Impegno orario annuo

- 1. Il regime di impegno dei professori e di ricercatori può essere a tempo pieno o a tempo definito. I professori riservano all'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, **non meno** di 350 ore se in regime di tempo pieno e **non meno** di 250 ore se in regime di tempo definito.
- 2. L'opzione per l'uno o per l'altro regime è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggi dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al Rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.
- 3. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.
- 4. I professori, oltre a svolgere attività di ricerca e aggiornamento scientifico, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, un numero di ore suddivise secondo il seguente prospetto:

Professori a tempo pieno		
Attività (non meno di)	Ore	
Didattica	120	
Servizi agli studenti (inclusi orientamento, tutorato e verifica apprendimenti	230	
Totale ore annue	350	

Professori a tempo definito	
Attività (non meno di)	Ore
Didattica	80
Servizi agli studenti (inclusi orientamento, tutorato e verifica apprendimenti	170
Totale ore annue	250

I professori possono svolgere la propria attività didattica per i corsi di laurea e di laurea magistrale, dottorati di ricerca, master nonché ogni altra attività formativa prevista dai regolamenti didattici di ateneo.

I Professori a tempo pieno, nell'ambito dei propri doveri istituzionali annuali, al fine di assicurare **una periodicità garantita di coordinamento delle attività di didattica e ricerca in sede**, organizzano la propria attività in modo da essere presenti presso la sede dell'Ateneo, o in missione per conto dell'Ateneo, almeno 3 giorni a settimana.

I Professori a tempo definito, nell'ambito dei propri doveri istituzionali annuali, al fine di assicurare **una periodicità garantita di coordinamento delle attività di didattica e ricerca in sede**, organizzano la propria attività in modo da essere presenti presso la sede dell'Ateneo, o in missione per conto dell'Ateneo, almeno 2 giorni a settimana.

I Professori comunicano mensilmente alla Presidenza di Facoltà di riferimento il calendario delle proprie presenze, nonché eventuali variazioni.

La presenza in sede non esclude la possibilità di attuare le attività di insegnamento e di assistenza degli studenti anche a distanza.

- Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, definisce annualmente le modalità di attribuzione degli incarichi didattici e di assistenza agli studenti.
- 5. I **ricercatori di ruolo** a cui sono assimilati, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, i **ricercatori a tempo determinato**, oltre a svolgere attività di aggiornamento scientifico, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché attività di verifica degli apprendimenti, un numero di ora suddivise, di norma, secondo il seguente prospetto:

Ricercatori a tempo pieno		
Attività	Ore	
Didattica integrativa	120	
Servizi agli studenti (inclusi orientamento, tutorato e verifica apprendimenti	230	
Totale ore annue	350	

Ricercatori a tempo definito	
Attività	Ore
Didattica integrativa	80
Servizi agli studenti (inclusi orientamento, tutorato e verifica apprendimenti	170
Totale ore annue	250

I ricercatori a tempo pieno o a tempo definito o a tempo determinato possono svolgere didattica frontale tramite affidamento.

Tutte le ore attribuite per affidamento interno saranno computate in quota didattica integrativa.

I Ricercatori a tempo pieno, nell'ambito dei propri doveri istituzionali annuali, al fine di assicurare una periodicità garantita di coordinamento delle attività di didattica e ricerca in sede, organizzano la propria attività in modo da essere presenti presso la sede dell'Ateneo, o in missione per conto dell'Ateneo, almeno 3 giorni a settimana.

I Ricercatori a tempo definito, nell'ambito dei propri doveri istituzionali annuali, al fine di assicurare **una periodicità garantita di coordinamento delle attività di didattica e ricerca in sede**, organizzano la propria attività in modo da essere presenti presso la sede dell'Ateneo, o in missione per conto dell'Ateneo, almeno 2 giorni a settimana.

I Ricercatori comunicano mensilmente alla Presidenza di Facoltà di riferimento il calendario delle proprie presenze, nonché eventuali variazioni

La presenza in sede non esclude la possibilità di attuare le attività di insegnamento e di assistenza degli studenti anche a distanza.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, definisce annualmente le modalità di attribuzione degli incarichi didattici e di assistenza agli studenti.

SEZIONE SECONDA — INCOMPATIBILITA' E FACOLTA' PREVISTE PER I PROFESSORI E RICERCATORI

Art. 3 - Incompatibilità

- 1. La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, anche assumendone in tale ambito responsabilità formali.
- 2. L'esercizio di attività libero professionali è incompatibile con il regime di tempo pieno.
- 3. I Professori e i ricercatori non possono svolgere incarichi:
 - che arrechino pregiudizio all'espletamento dell'attività istituzionale didattica, di ricerca e gestionale;
 - che possano determinare situazioni di conflitto di interesse con l'Ateneo;
 - non confacenti al prestigio a all'immagine dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno
- 4. Resta fermo quanto disposto dagli artt. 13, 14, 15 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 4 – Facoltà previste

- 1. Fatto salvo il rispetto dei propri obblighi istituzionali, i Professori ed i Ricercatori a tempo pieno possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e referaggio, lezioni e seminari di carattere **occasionale**, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche e editoriali, purché non riconducibili per continuità ed intensità ad attività libero professionali con partita IVA ancorché con regime ridotto/forfettario, **fatto salvo l'obbligo di comunicazione** agli Organi Accademici per la verifica delle incompatibilità di cui al precedente art. 3, comma 3.
- 2. Essi possono svolgere altresì, **previa autorizzazione del Rettore** e purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Ateneo e a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività scientifiche, didattiche e gestionali loro affidate, funzioni didattiche e di ricerca nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro e assumere cariche senza deleghe operative presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro.
- 3. È richiesta l'autorizzazione del Rettore per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca presso altre Università o enti di ricerca nazionali e internazionali anche per i professori e ricercatori a tempo definito. Tale autorizzazione potrà essere rilasciata solo a condizione che sia stipulata apposita convenzione tra gli Atenei o enti di ricerca, per il conseguimento di finalità di interesse comune.
- 4. Le convenzioni hanno durata minima di un anno e sono rinnovabili.

SEZIONE TERZA — AUTOCERTIFICAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' DEI PROFESSORI E RICERCATORI

Art. 5 – Autocertificazione dell'attività didattica ai sensi del DPR 445/2000

- 1. Per ogni anno accademico, l'autocertificazione delle presenze in sede e dell'attività didattica dei professori e dei ricercatori è effettuata tramite la compilazione di apposito registro elettronico.
- 2. Le attività di didattica ufficiale o integrativa sono registrate con riferimento giornaliero mediante indicazione della fascia oraria e del contenuto dell'attività espletata.
- 3. La compilazione dei registri è completata con cadenza almeno quadrimestrale al fine di consentirne il monitoraggio da parte degli Organi accademici e la puntuale gestione amministrativa.
- 4. La consegna dei registri deve essere effettuata alla fine di ogni erogazione didattica così come pianificata dal Senato Accademico.
- 5. Il contenuto dei registri elettronici per le attività didattiche e l'autocertificazione di cui ai precedenti commi per le altre attività assumono valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000; ciascun docente è responsabile della veridicità delle dichiarazioni rese e ne risponde personalmente sia sotto il profilo disciplinare, sia ai sensi del codice penale, e delle leggi speciali in materia, come previsto dall'art. 76, DPR n. 445/2000

Art. 6 – Verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti

- 1. Entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dei registri, la Presidenza di Facoltà di riferimento procede alla verifica della trasmissione delle autocertificazioni.
- 2. L'Ateneo effettua verifiche, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
- 3. Ove in sede di verifica emergano incongruenze relativamente alle autocertificazioni trasmesse o inadempimenti rispetto agli impegni di ogni singolo docente, l'Ateneo attiverà le procedure sanzionatorie previste dalla normativa vigente anche in relazione all'art. 10 della legge 240/2010.
- 4. L'osservanza di quanto previsto dal presente regolamento è valutato anche ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali di cui all'art. 6, comma 14 della legge 240/2010.

Art. 7 – Norma finale

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del Decreto rettorale di emanazione